

---

# Chiedilo ad ANCI

## Incontro sul Personale di Comuni e Città metropolitane

---

25 settembre 2023

Stefania Dota  
Vice Segretario Generale



---

La legge n. 41 del 21 aprile 2023 di  
conversione del D.L. 13/2023

---



# ***INCREMENTO PERCENTUALE DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO***

*(art. 8, comma 1)*

«Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le **esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR** e, in particolare, di **garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione** delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnati, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali **incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR**».

- La percentuale degli incarichi dirigenziali previsti in dotazione organica che può essere conferita a soggetti esterni è incrementata del 30% al 50%;
- La norma di fatto estende quanto già previsto per le amministrazioni statali dall'art. 1, comma 15, del D.L. n. 80/2021;
- Le assunzioni a tempo determinato ex art. 110 comma 1 non sono soggette al limite finanziario previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
- Le assunzioni a tempo determinato ex art. 110 avvengono a seguito di *procedura selettiva pubblica* (non concorsuale).



## **MISURE PER GLI ENTI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO**

*(art. 8, comma 2)*

«Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le **risorse del PNRR** ovvero con le **risorse dei programmi cofinanziati** dall'Unione europea e **dei programmi e operativi complementari** alla programmazioni comunitarie **2014-2020 e 2021-2027**, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 **non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4** del medesimo articolo 110. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie **il divieto di cui all'articolo 90, comma 1**, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000».

- Primo periodo: non si applica la risoluzione di diritto dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 o comma 2 prevista dal 110 comma 4 del TUEL agli enti che accertano la deficiarietà strutturale o dichiarano il dissesto;
- Questa deroga riguarda non solo i posti di qualifica dirigenziale ma anche quelli dei responsabili dei servizi e quelli di alta specializzazione, sia in dotazione che extra-dotazione organica;
- Secondo periodo: gli strutturalmente deficitari, in riequilibrio pluriennale o dissesto possono costituire gli uffici di diretta collaborazione anche con dipendenti a tempo determinato (esterni).



## *INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE*

*(art. 8, comma 5)*

«Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, **gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l’incentivo di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale** coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75».

- La norma prevede la possibilità di attribuire gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice degli appalti anche al personale con qualifica dirigenziale, sempre in deroga ai limiti per i trattamenti economici accessori.

---

La legge n. 74 del 21 giugno 2023 di  
conversione del D.L. 44/2023

---



## Riserva per gli operatori volontari del Servizio civile

Viene introdotta una quota di riserva del **15 per cento** nei concorsi pubblici a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

Sono comunque fatte salve le quote di riserva per i disabili ex L.68/1999

Il meccanismo è analogo a quello previsto per la quota di riserva a favore dei militari volontari congedati: a ogni concorso si generano posti riservati oppure frazioni di posto, da cumulare con le riserve dei successivi concorsi.

Tuttavia, a differenza delle riserve per militari, le frazioni si sommano anche in caso di scorrimento di graduatoria

## **Riserva per gli operatori volontari del Servizio civile**

Viene introdotta una quota di riserva del **15 per cento** nei concorsi pubblici a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

Sono comunque fatte salve le quote di riserva per i disabili ex L.68/1999

Il meccanismo sarà analogo a quello previsto per la quota di riserva a favore dei militari volontari congedati: a ogni concorso si generano posti riservati oppure frazioni di posto, da cumulare con le riserve dei successivi concorsi.

Tuttavia, a differenza delle riserve per militari, le frazioni si sommano anche in caso di scorrimento di graduatoria

## Riserva di posti in favore di disabili

I datori di lavoro pubblici o privati possono individuare, nell'ambito della quota di riserva per le persone con disabilità, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali **specifiche riserve** in favore delle categorie di persone con disabilità per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo

## Modifica all'art. 52 comma 1-bis del TUPI sulle progressioni tra le aree «in deroga»

Per le progressioni «in deroga» demandate dalla legge al contratto collettivo, l'art. 52 parlava di «requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'Amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni».

Lo stessa formulazione è presente nell'art. 13 comma 6 del CCNL 22 novembre 2022

Con questa modifica, l'esperienza almeno quinquennale può essere maturata non solo presso il proprio ente, ma **anche presso altre amministrazioni.**

Con la modifica di legge deve intendersi adeguato di conseguenza anche il testo del CCNL

## **Commissioni di concorso**

Viene modificato l'art. 3 della Legge 56/2019 prevedendo:

- La possibilità per gli enti locali di recepire, nella propria autonomia, la disciplina dei compensi per i commissari (dettagliata con il DPCM del 24 aprile 2020);
- La deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico del dirigente pubblico vale per tutte le procedure concorsuali indette da qualsiasi P.A.; pertanto, anche per i dirigenti si conferma la remunerazione degli incarichi di commissario di concorso

## **Assunzioni per l'attuazione del PNRR**

- le risorse del fondo destinato a contribuire al sostegno economico per le assunzioni a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, assegnate per l'anno 2022 e non utilizzate, restano nella disponibilità dei Comuni beneficiari anche per l'anno 2023;

- la spesa di personale assunto a tempo determinato (anche oltre 36 mesi, fino al 31/12/2026) per l'attuazione del PNRR **non rileva** ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 75 del 2017 in tema di trattamento economico accessorio.

## **Stabilizzazioni**

Gli enti territoriali possono procedere, fino al 31/12/2026, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che, entro tale data, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione.

Il personale stabilizzabile **deve essere stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali**, e deve trattarsi di personale che risulti in servizio presso l'Amministrazione che procede alla stabilizzazione, successivamente alla data del 28 agosto 2015.

Le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

# ***RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA***

*Art. 3 comma 5-bis  
e comma 6*

## **Requisiti ulteriori per l'accesso all'impiego**

I regolamenti degli enti territoriali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale (è già possibile prevedere requisiti territoriali «quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili).

## **Deroghe ai limiti di spesa per il segretario comunale**

Per gli anni 2023-2026, per i Comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del decreto, la spesa per il segretario comunale non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti per la spesa di personale e per il salario accessorio. La spesa deve essere considerata al netto dell'eventuale contributo previsto dall'articolo 31 -bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021.

## **Estensione aspettativa dipendenti pubblici**

L'aspettativa non retribuita prevista dall'art. 18 della L. 183/2010, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, passa nel massimo da dodici a **trentasei mesi**.

L'aspettativa viene concessa tenuto conto delle esigenze di servizio, e opera in deroga al regime delle incompatibilità.

## **Disposizioni in materia di responsabilità erariale**

Viene prorogato fino al 30 giugno 2024 il c.d. «Scudo erariale», che limita la responsabilità nei giudizi contabili al solo dolo.

# *RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA*

*Art. 3 comma 6-bis*

## **Estensione dello «scavalco di eccedenza»**

La possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, oltre l'orario di lavoro, (c.d. «scavalco di eccedenza» **viene estesa ai comuni fino a 15.000 abitanti**, in luogo dei precedente limite a 5.000 abitanti.

Resta consentito l'utilizzo di questo strumento anche a consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, comunità montane e unioni di comuni.



### **Funzioni di Vicesegretario**

Per i comuni fino a 5.000 abitanti (e per le convenzioni di segreteria fino a 10.000), qualora sia vacante la sede di segreteria, la ricerca di un titolare sia andata deserta e non sia possibile individuare un segretario reggente «a scavalco», le funzioni di Vicesegretario possono essere attribuite a un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

Con la conversione del decreto viene **esteso da 24 a 36 mesi** il periodo massimo per lo svolgimento di tali funzioni in deroga da parte di un funzionario.